

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

Destinatari dell'intervento sono i soggetti, maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, uniti da vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale.

Sono esclusi dall'applicazione della normativa coloro che, pur conviventi, siano legati da vincoli di matrimonio con altri soggetti o da altri vincoli, espressamente indicati (parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno). Sono altresì esclusi coloro che siano stati condannati o rinviati a giudizio o sottoposti a misura cautelare per omicidio tentato o consumato sul coniuge o sul convivente dell'altro convivente e coloro che convivono in ragione di un rapporto contrattuale, anche di lavoro, che comporti necessariamente l'abitare in comune.

Destinatari indiretti del provvedimento sono innanzitutto gli uffici di anagrafe, cui è demandato il compito di provvedere alle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni ai sensi della normativa vigente concernenti i soggetti conviventi descritti dall'articolo 1 (inclusi gli italiani residenti all'estero), rilasciando la relativa certificazione.

Altri destinatari indiretti sono gli uffici dell'amministrazione dell'Interno (che dovranno provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per convivenza agli stranieri extracomunitari o apolidi, sulla base delle condizioni e delle modalità stabilite da un apposito regolamento da adottarsi nei termini previsti dal d.d.l.), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (che dovranno tener conto della convivenza ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica), gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (che applicheranno l'aliquota di cui all'articolo 11 all'imposta di successione) le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private (cui spetta di disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente nel caso di malattia o ricovero dell'altro e di tener conto della designazione del rappresentante per le decisioni da prendere in caso di malattia che comporti l'incapacità di intendere e volere o per quanto riguarda la donazione di organi in caso di morte), i soggetti cui spetta di dare esecuzione alle decisioni in materia di trattamento del corpo dopo la morte e di celebrazioni funerarie.

Da ricordare, da ultimo, la norma programmatica diretta al legislatore che, in sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica e in tema di agevolazioni in materia di lavoro (in questo caso, unitamente alla contrattazione collettiva) dovrà tener conto delle situazioni di convivenza secondo i criteri previsti dagli articoli 9 e 10 del d.d.l.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il provvedimento ha lo scopo di definire in quali casi le situazioni di convivenza, per il particolare sistema di relazioni (sentimentale, assistenziale, di solidarietà) che in esse opera, danno luogo a diritti e doveri giuridicamente tutelati in capo ai soggetti (privati) che ne fanno parte.

Esso inoltre individua analiticamente i diritti e i doveri, di natura patrimoniale e non, che si intendono attribuire a tali soggetti, facendo espressamente salvi i diritti e gli obblighi già previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza.

In questo modo, si è inteso incrementare e completare l'arco delle posizioni giuridiche collegate alla situazione di fatto della convivenza, inserendole in un testo unitario. Inoltre, si è ricorsi ad una procedura (l'iscrizione anagrafica) che consente agli interessati di dimostrare l'esistenza e la durata della convivenza, al fine dell'esercizio dei diritti previsti dal d.d.l.

C) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche Amministrazioni

Il provvedimento incide direttamente sull'organizzazione dell'amministrazione dell'Interno, in relazione alle attività degli uffici locali di anagrafe e delle Questure, competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno. Esso, peraltro, non impone la creazione di nuove strutture amministrative né richiede apposita attività di formazione degli impiegati pubblici addetti ai relativi servizi

Per quanto riguarda l'anagrafe, in particolare, le disposizioni del d.d.l. nulla innovano rispetto alla disciplina vigente, di cui al D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, per cui esse non comportano oneri aggiuntivi, rientrando anche le attività di accertamento e di certificazione nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati agli uffici di anagrafe e alla polizia municipale. Con riferimento agli uffici addetti al rilascio dei permessi di soggiorno agli extracomunitari, le specifiche modalità e le condizioni relative al motivo in questione saranno stabilite da apposito regolamento.

Il provvedimento incide anche sull'attività di Regioni e province autonome, ma senza innovazioni riferite alle rispettive organizzazioni, limitandosi a prevedere l'obbligo di tener conto delle convivenze nella predisposizione delle graduatorie sugli alloggi.

D) Aree di criticità.

Non si evidenziano aree di criticità.

E) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

L'opzione rappresentata dall'assenza di regolazione della materia appare impraticabile, dal momento che già il legislatore e in misura ancora maggiore la giurisprudenza hanno da tempo ricollegato alla convivenza diritti ed obblighi, senza peraltro fornire una definizione univoca delle situazioni di fatto.

Si è intervenuti inoltre in ambiti, come la tutela dei diritti fondamentali e la previsione di doveri con profili di natura patrimoniale, in relazione ai quali appare necessario il ricorso allo strumento legislativo, mentre intervenire attraverso fonti normative di grado inferiore risulterebbe in contrasto con il disposto costituzionale.